

2.2.1/73

GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA



SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI DELLA GIUNTA.
AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA. PARI OPPORTUNITÀ
IL RESPONSABILE
SONIA CIOFFI

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0018877-09/06/2011-ALRER

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0139831
del 08/06/2011

OGGETTO 1465

Al Direttore Generale
dell'Assemblea Legislativa



OGGETTO: Iscrizione argomenti all'o.d.g. dell'Assemblea Legislativa

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 30 maggio 2011.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35
"PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE
DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE"

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sonia Cioffi

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5340-5738
fax 051.527.5785

Email: segiunta@regione.emilia-romagna.it
PEC: segiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB
Classif. 47	100	80	50		Fasc.	2011	3	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Assemblea Legislativa
Servizio Segreteria Assembleia Legislativa

Oggetto n. 1465

Prot. n. 18877 del 9/6/2011

Comm. ass. re consult. 1 Conc.

Comm. ass. re consult. 1 Conc.

Questo giorno Lunedì 30 del mese di Maggio
dell' anno 2011 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro,
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

IL RESPONSABILE
A. Volpe

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1) Errani Vasco | Presidente |
| 2) Bortolazzi Donatella | Assessore |
| 3) Freda Sabrina | Assessore |
| 4) Gazzolo Paola | Assessore |
| 5) Lusenti Carlo | Assessore |
| 6) Marzocchi Teresa | Assessore |
| 7) Mezzetti Massimo | Assessore |
| 8) Muzzarelli Gian Carlo | Assessore |
| 9) Peri Alfredo | Assessore |
| 10) Rabboni Tiberio | Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35 "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE"

Cod.documento GPG/2011/838

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/838

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- l'articolo 64 dello Statuto regionale, approvato con la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, prevede che la Regione possa partecipare a società, associazioni o fondazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati e che la partecipazione debba essere autorizzata con legge, che ne determini la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizzi eventuali modifiche;
- la legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 disciplina la partecipazione della Regione Emilia Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, stabilendo le precise condizioni cui l'autorizzazione è subordinata;
- l'art. 6 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge n. 122 del 2010, ha stabilito che tutti gli enti pubblici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono adeguare i rispettivi statuti per assicurare che gli organi di amministrazione e di controllo, ove non costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente a cinque e tre componenti. Detta disposizione costituisce norma di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui le Regioni sono tenute a conformarsi;
- la Regione Emilia Romagna ha dato attuazione alla norma statale con il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 14 del 23 dicembre 2010 (legge finanziaria regionale per il 2011);

Considerato che:

- in virtù delle norme suddette, tutti gli organismi di diritto privato ai quali attualmente la Regione partecipa devono procedere all'adeguamento dei rispettivi statuti riducendo il numero dei componenti degli organi che

svolgono attività riconducibili alla "amministrazione" o al "controllo";

- nel caso della Fondazione Scuola di pace di Monte Sole risulta altresì necessario procedere all'adeguamento della legge regionale n. 35 del 2001, che autorizza la Regione a partecipare all'Ente, al fine di rendere possibile la stessa riduzione del numero dei componenti dei suoi organi.

Visto il progetto di legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2001 - Partecipazione della Regione Emilia Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole", allegato parte integrante della presente deliberazione (allegato B) preceduto dalla relazione illustrativa (allegato A);

Visto, per quanto concerne il potere di iniziativa per leggi e regolamenti, l'articolo 46, comma 5 dello Statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13;

Ritenuto, pertanto, di proporre all'Assemblea Legislativa Regionale l'approvazione del progetto di legge regionale sopra citato, ai sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto regionale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo delle risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo, progetto giovani, pari opportunità

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa qui richiamati quali parti integranti e sostanziali, di proporre all'Assemblea Legislativa, per l'approvazione ai sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto, il progetto di legge regionale "Modifiche alla legge regionale 13 Novembre 2001, n. 35 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole" costituito da tre articoli, preceduto dalla relazione illustrativa, allegati A e B, parti integrali della presente deliberazione.

Allegato A)

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35
"PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE
DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE"

Relazione

Il progetto di legge "Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 «Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole»" nasce dall'esigenza di consentire alla Regione Emilia-Romagna di continuare a far parte del gruppo di promotori della Fondazione stessa, nonostante le recenti innovazioni legislative che pongono limiti alla possibilità per gli Enti pubblici di partecipare al capitale ed alla compagine sociale di organismi di diritto privato. Infatti la Fondazione rappresenta una importante istituzione per la memoria dei tragici fatti che hanno interessato il nostro territorio durante il periodo della resistenza all'occupazione nazifascista, nella seconda guerra mondiale. Essa vede anche una significativa partecipazione internazionale e si caratterizza per le finalità di promozione e svolgimento di iniziative di ricerca e di informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, per affrontare il tema della gestione non violenta di conflitti e della lotta ad ogni forma di xenofobia e razzismo.

In materia di partecipazioni pubbliche ad organismi di diritto privato è intervenuto, da ultimo, il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di adottare svariate misure di riforma delle proprie strutture organizzative, nonché di provvedere al riordino delle partecipazioni al capitale di altri soggetti giuridici (quali enti pubblici, fondazioni e associazioni). Nell'attuale quadro di emergenza finanziaria, è infatti indispensabile realizzare interventi di contenimento della spesa pubblica che consentano un uso razionale delle risorse disponibili.

L'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, in particolare, ha stabilito che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli

organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Tale previsione non si applica direttamente alla Regione, ma costituisce "norma di principio" in tema di coordinamento della finanza pubblica cui le stesse Regioni devono adeguarsi (ai sensi del comma 20 del medesimo art. 6).

La norma statale ha trovato attuazione nell'ordinamento regionale mediante il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (legge finanziaria), a norma del quale la riduzione *"dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo"* prevista dalla stessa norma statale si applica agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale. L'adeguamento degli statuti di tali organismi, prosegue la norma, *"costituisce condizione per la prosecuzione della partecipazione della Regione agli enti"*.

In virtù di tale clausola generale, a tutti gli organismi di diritto privato ai quali attualmente la Regione partecipa si impone quindi l'obbligo di procedere all'adeguamento dei rispettivi statuti - pena, in caso contrario, la cessazione della partecipazione regionale - anche se le leggi che hanno originariamente autorizzato la Regione a partecipare all'Ente non pongono limiti espliciti alla dimensione dei suoi organi.

Tutti gli enti partecipati dalla Regione debbono procedere pertanto a riformare i propri statuti, riducendo il numero dei componenti degli organi che - ai sensi della legge e degli statuti stessi - svolgono attività riconducibili alla "amministrazione" o al "controllo". Ai limiti posti dall'art. 48 della L.R. n. 14 del 2010 sfuggono infatti soltanto organi che ricoprono, all'interno dell'organizzazione dell'ente, un ruolo di diversa natura, che deve risultare disciplinato con chiarezza dallo statuto ed essere riconducibile a funzioni di indirizzo, ausilio, consulenza o simili.

Tuttavia, in alcuni casi, per la particolarità delle norme che autorizzavano la Regione a partecipare all'Ente, può risultare necessario procedere anche all'adeguamento della stessa legge di autorizzazione.

Proprio questa è la finalità perseguita dal progetto di legge, che si compone di un solo articolo. Esso modifica l'art. 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35, recante la "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole", fissando le nuove condizioni cui è subordinata la partecipazione regionale. Stabilisce in particolare che lo Statuto della Fondazione deve prevedere che sia istituito un Consiglio di indirizzo - due dei cui membri siano nominati dalla Regione - e che alla Regione spetti altresì la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione. Alla nomina di quest'ultimo provvede la Giunta regionale, mentre i due componenti del Consiglio di indirizzo sono nominati dall'Assemblea legislativa con voto limitato ad uno.

Sono in tal modo rispettati i requisiti imposti dalla legislazione anche statale ai fini della partecipazione ad organismi di diritto privato e, al contempo, è garantito un opportuno equilibrio istituzionale, salvaguardando altresì la rappresentanza delle minoranze.

Di conseguenza viene modificata anche la norma attinente alla relazione annuale che la Fondazione deve presentare.

Allegato B)

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35
"PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE
DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE"

Art. 1

*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001
concernente la partecipazione della Regione Emilia Romagna alla
Fondazione "Scuola di Pace di Monte Sole"*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole), è sostituita dalla seguente:
"c) che un membro del Consiglio di amministrazione sia nominato dalla Regione ;".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 è sostituita dalla seguente:
"d) che sia istituito un Consiglio di indirizzo nel quale due membri siano nominati dalla Regione.".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. Il membro del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera c) è nominato dalla Giunta regionale. I membri del Consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera d), sono nominati dall'Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato ad uno.
1-ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla Giunta regionale ed all'Assemblea legislativa un rapporto annuale sull'attività svolta."

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/838

data 30/05/2011

IN FEDE

Enrico Cocchi



omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'


DOTT.SSA SONIA CIOFFI